

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE (CPV: 85111700-7) PER ASSISTITI RESIDENTI NEI TERRITORI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI POTENZA E MATERA

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute fino alle ore 14:00 del 28/10/2021.

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 174533 del 27/10/2021 (TS: 1249-Ingresso/MT/1 2021-10-27 16:54:44)		
1	<p>La legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha stabilito, all’art 1 comma 578, che <i>“nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture di gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell’eventuale servizio, con evidenziazione separata”</i>. Quanto sopra al fine di consentire ad AIFA di rilevare correttamente dalle fatture emesse da ciascuna azienda titolare di AIC i dati relativi alla spesa farmaceutica. Sebbene la legge n. 108/2021 abbia disposto una proroga, consentendo ad AIFA, fino al 31.12.2024, di avvalersi, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, permane in ogni caso l’obbligo di indicare quotazioni separate sia nei contratti in essere sia nelle gare che vengono bandite, trattandosi di procedure pluriennali che, una volta aggiudicate, si protrarranno oltre il 31.12.2024. L’obbligo assume particolare rilevanza nel settore dell’ossigeno medicinale domiciliare, ove, per la peculiarità della fornitura, vi sono determinate attività, indispensabili per l’utilizzo del farmaco, che assumono un peso piuttosto importante. Con specifico riferimento alla procedura in epigrafe, sebbene l’art 7 del Capitolato Speciale riporti espressamente i servizi correlati alla fornitura, quali la consegna e l’installazione, la formazione, il servizio di call center, etc, il modello di offerta non consente di esporre le relative quotazioni. Tale circostanza non è legittima, in quanto, in assenza di precisazioni, le quotazioni dei servizi verrebbero ricomprese nel prezzo del farmaco, contrariamente alle disposizioni della legge di bilancio in vigore. <u>Si rende pertanto necessaria una revisione degli atti di gara mediante inserimento di una serie di voci inerenti ai servizi, che siano dettagliate e distinte dal prezzo del prodotto.</u></p>	<p>Le modalità di fatturazione delle prestazioni in appalto, di cui all’art. 25 dell’<i>Allegato 1b - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i>, sono coerenti con le prescrizioni normative richiamate. Pertanto, si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.</p>

N.	QUESITO	RISPOSTA
2	Con riferimento al paragrafo 16, punto d) del Disciplinare di gara, in cui vengono richiesti “rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il rispetto e l’ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, dei requisiti minimi e delle caratteristiche oggetto di punteggio tecnico”, si chiede di confermare che sia sufficiente allegare le Certificazioni CE rilasciate da organismi riconosciuti di cui tutti i prodotti offerti sono dotati.	La scelta, tra le alternative di cui all’elenco riportato al capitolo 16, lettera d) (pag. 39 di 62) del disciplinare di gara, spetta al concorrente. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che la <i>Documentazione a comprova dell’Offerta Tecnica</i> deve consentire alla commissione giudicatrice di verificare il possesso dei requisiti minimi dei prodotti offerti, di cui all’Allegato 1b – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e di valutare i medesimi prodotti secondo i criteri e sub-criteri di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare.

Protocollo 174574 del 27/10/2021 (TS: 1250-Ingresso/MT/1 2021-10-27 22:30:33)

3	Nel disciplinare, art. 13 si riporta "L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale. Si chiede di chiarire se l'apposizione della marca temporale debba avvenire a cura dell'operatore economico oppure avviene in automatico dalla Stazione Appaltante.	<u>NON È RICHiesta L’APPOSIZIONE DI UNA MARCA TEMPORALE DA PARTE DEI CONCORRENTI.</u> La marca temporale, quale comprova dell’avvenuto invio della domanda, viene apposta dal portale telematico una volta completata la procedura di inoltro della domanda di partecipazione.
4	Nel disciplinare, art. 13 si riporta "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana". Si chiede di confermare che sia ammessa la presentazione dei certificati CE e ISO nella lingua d'origine priva di traduzione. Tali certificati sono rilasciati direttamente dall'ente notificatore e dal produttore, unicamente in lingua originale.	Si conferma.
5	Nel caso di partecipazione dell'Operatore Economico a più lotti di gara si chiede di chiarire se la documentazione amministrativa vada presentata (in taluni casi quindi duplicata) per ogni lotto, oppure la Busta Amministrativa dovrà intendersi unica per tutti i lotti di gara. In questo secondo caso, si chiede di indicare espressamente quali documenti possono essere prodotti in unica copia, e quindi validi per tutti i lotti di gara, e quali devono necessariamente essere riferiti al singolo lotto.	La documentazione amministrativa va inserita nella busta telematica “A”, che è unica indipendentemente dal fatto che si partecipi a uno o più lotti.
6	Nel caso di partecipazione dell'Operatore Economico a più lotti di gara si chiede di chiarire se possa anche essere emessa una sola garanzia provvisoria valida per tutti i lotti di gara per cui si presenta offerta.	La scelta è a discrezione del concorrente. È opportuna la presentazione di una garanzia per ogni lotto a cui si intende partecipare.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
7	A dimostrazione della capacità tecnica e professionale, è richiesta "Esecuzione negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020) di servizi analoghi, per un importo complessivo minimo almeno pari al 40% dell'importo totale annuo a base di gara del lotto di maggior valore per il quale si intende presentare offerta, secondo la Tabella 7-A". Si chiede di confermare che, nel caso in cui l'Operatore Economico X decida di presentare offerta, per esempio, per il lotto 1 e 2, debba dimostrare di aver eseguito servizi analoghi per un importo pari a 1.616.800,00 (lotto di maggior valore per il quale si intende presentare offerta) e non per un importo pari a 2.182.680,00 (importo che si ottiene sommando il valore minimo dei servizi analoghi del lotto 1 con il valore minimo dei servizi analoghi del lotto 12).	Si conferma.
8	Nella documentazione di gara sono presenti l'Allegato 4 e l'Allegato 4a. Nelle dichiarazioni integrative da rendere in alcuni punti si fa riferimento all'accettazione del patto di integrità ma nell'art. 15 del disciplinare in cui si elenca il contenuto della Busta A non si fa menzione a tali documenti. Si chiede di chiarire se tali Allegati vadano inseriti nella busta amministrativa e vadano caricati in piattaforma.	Si conferma l'inserimento dell'Allegato 4 e dell'Allegato 4a nella busta amministrativa, nell'apposita sezione del portale. Tali documenti sono menzionati al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara.
9	Nella documentazione di gara è presente l'Allegato 2e Informativa GDPR che va firmata per accettazione. Nell'art. 15 del disciplinare in cui si elenca il contenuto della Busta A non si fa menzione a tale documento. Si chiede di chiarire se tale Allegato vada inserito nella busta amministrativa e vada caricato in piattaforma.	Si conferma l'inserimento dell'Allegato 2e nella busta amministrativa, nell'apposita sezione del portale.
10	Nel disciplinare al punto 15.3.1 si riporta "Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione", si chiede di confermare che sia sufficiente compilare i soli Allegato 2a, Allegato 2b_1, Allegato 2c e Allegato 4a, per ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. Non si deve, pertanto, rendere una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che riporti integralmente i punti da 1 a 12.	Si conferma.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
11	Nel disciplinare al punto 15.2 si riporta Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice, secondo lo schema messo a disposizione all'indirizzo internet https://www.sua-rb.it/N/G00331 (Allegato 3b.1) (cfr. paragrafo 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare), si chiede conferma che l'allegato corretto da compilare è il 2b.1.	Si conferma. Il richiamo all'Allegato 3b.1 di cui a pag. 34 di 62 del disciplinare di gara è un refuso e deve intendersi riferito all'Allegato 2b.1.
12	Nell'allegato 3a, al punto 6 della dichiarazione, si riporta "Di impegnarsi, all'atto della sottoscrizione dei singoli Contratti attuativi, a consegnare alle Aziende Sanitarie committenti, gli originali o le copie autentiche dei certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui all'Allegato 1b Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", si chiede conferma che i certificati su indicati siano i certificati di Conformità CE rilasciati direttamente dal produttore.	Si veda risposta al quesito n. 2.
13	Sempre in relazione ai certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità, richiesti in copia autentica, è possibile predisporre una copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.	Si conferma.
14	Nell'art. 16 punto d) del disciplinare si riporta non sono considerati documenti a comprova le brochure, i dépliant ed ogni altra documentazione avente finalità illustrativa e/o pubblicitaria. Si chiede conferma che possano essere inserite le schede tecniche, assodato che tali documenti non hanno carattere pubblicitario ma sono rilasciate direttamente dal produttore e in esse sono dettagliati i dati di fabbrica e le caratteristiche tecniche a loro cura.	Si conferma. Si veda anche risposta al quesito n. 2.
15	Nell'art. 16 punto d) del disciplinare si riporta "Rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, dei requisiti minimi e delle caratteristiche oggetto di punteggio tecnico", si chiede di voler specificare cosa si intenda.	Si veda risposta al quesito n. 2.
16	Nell'art. 16 punto d) del disciplinare si riporta "I suddetti documenti devono essere prodotti in originale o in copia conforme, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del produttore, sottoscritta digitalmente". Si chiede di confermare che "del produttore" sia un refuso e che la conformità all'originale possa essere rilasciata con dichiarazione di atto notorio, direttamente dal legale rappresentante.	Si conferma.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
17	Nell'allegato 2a è prevista la possibilità di "non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 241/90 la facoltà di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia delle parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto commerciale". Si chiede di specificare in quale busta vada inserita la dichiarazione resa dall'Operatore relativa ai Segreti Tecnici e Commerciali.	La dichiarazione relativa a eventuali segreti tecnici e commerciali va inserita nella Busta "B" relativa all'Offerta tecnica di ciascun Lotto a cui si intende partecipare, con indicazione puntuale delle parti della medesima Offerta coperta dai suddetti segreti.
18	Art. 24 del disciplinare - Clausola sociale L'aggiudicatario dell'Appalto specifico è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si chiede di chiarire in maniera più dettagliata cosa è richiesto all'eventuale aggiudicatario, e che tipo di qualifica e servizio effettua tale personale.	Come riportato esplicitamente nel capitolo 24 del disciplinare di gara, gli obblighi in capo all'aggiudicatario derivano dalla normativa vigente: art. 50 del Codice dei contratti pubblici e art. 1 della Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 24 (B.U.R. Basilicata 17 febbraio 2010, n. 11). A tale proposito si vedano anche le Linee Guida n. 13 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/02/2019, n. 50. Il numero, le qualifiche e le mansioni del personale interessato dalla suddetta clausola sociale sono elencati nel capitolo 24 del disciplinare di gara.
19	Art. 12 del disciplinare Pagamento contributo a favore dell'ANAC, si riporta che l'importo per il lotto 1 è pari a 200,00 mentre nel portale ANAC, nella sezione che genera i contributi da versare si riporta, per il presente lotto, 500,00. Si chiede di confermare quale sia l'importo esatto.	L'importo esatto è quello previsto dal portale ANAC. Si consiglia di verificare tale circostanza con il gestore del portale dei pagamenti ANAC.

Protocollo 174854 del 28/10/2021 (TS: 1252-Ingresso/MT/1 2021-10-28 11:33:05)

20	In riferimento al punto 18.1.1 del disciplinare di gara - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica per i Lotti nn. 1 e 2, relativamente al punto 1.3 Anno di immissione in commercio dell'Unità base, si chiede di chiarire se per Anno di immissione in commercio dell'Unità base si intende l'anno di prima immissione del modello di contenitore criogenico da parte del fabbricante oppure l'anno di costruzione della singola unità base offerta (acquisto da parte dell'azienda).	Si intende l'anno di prima immissione del modello di contenitore criogenico da parte del fabbricante.
----	--	---

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 174902 del 28/10/2021 (TS: 1253-Ingresso/MT/1 2021-10-28 12:21:44)		
21	<p>Importi a base d'asta: in ottemperanza alla Legge n. 145 del 30/12/2018 comma 578 che prevede che Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriali in materia di rendicontazione e tracciabilità del farmaco (D.M. 20.12.2017 - FatturaPa AIC - Controllo spesa Farmaceutica), nella definizione degli importi a base d'asta va chiaramente distinta la quota parte relativa alla fornitura dell'Ossigeno Medicale, in quanto farmaco, e la quota parte relativa al servizio connesso a tale fornitura.</p> <p>Si evidenzia che nella presente procedura di gara tale distinzione non è presente. Pertanto, l'appalto oltre ad essere illegittimo in quanto non conforme alle normative di legge su indicate, non permette, al concorrente di effettuare una corretta valutazione dei costi e formulare un'offerta congrua e sostenibile.</p> <p>Alla luce di ciò si chiede, quindi, alla Stazione Appaltante di voler ottemperare alle suddette normative e rettificare la documentazione di gara in tal senso, indicando per ogni importo a base d'asta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relativamente ai Lotti 1 e 2 <ul style="list-style-type: none"> • prezzo al mc3 per la fornitura del farmaco ossigeno liquido; • prezzo giornaliero per l'esecuzione del servizio (connesso alla fornitura del farmaco ossigeno liquido), espresso in Euro per giornate terapia. b) relativamente al Lotto 3 (sia per concentratore fisso che portatile) <ul style="list-style-type: none"> • prezzo giornaliero per la fornitura del concentratore di ossigeno e l'esecuzione del servizio ad essa connesso espresso in Euro per giornate terapia. • -prezzo al mc3 per la fornitura del farmaco ossigeno gassoso in bombole di backup. <p>In mancanza di tali dati, la procedura sarebbe contra legem ed illegittima e non permetterebbe a nessun concorrente di poter partecipare.</p>	Si veda risposta al quesito n. 1.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
22	Fatturazione farmaco ossigeno: in ottemperanza alle normative di cui al punto precedente ed ai fini della corretta rendicontazione del farmaco e della produzione del flusso mensile informativo relativo alla distribuzione diretta dei farmaci richiesta dalla stessa Stazione Appaltante nell'Art. 9.7.4. del Capitolato Speciale, si fa presente che la fatturazione del Farmaco Ossigeno (liquido e gassoso) dovrà essere effettuata per intera confezione e non a metro cubo.	La fatturazione sarà effettuata per numero di confezioni di ossigeno liquido consegnate, applicando il prezzo a metro cubo di ossigeno liquido offerto in gara.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

23	<p>Lotti di gara: si evidenzia che far confluire tutta la fornitura di concentratori d'ossigeno in un unico e distinto (dal liquido) lotto di gara è assolutamente deleterio e controproducente per la salute dell'assistito e per il suo comfort, in quanto il paziente in ossigenoterapia è tipicamente affetto da comorbidità e, pertanto, soggetto a frequenti riacutizzazioni della patologia respiratoria e frequenti cambi di esigenze non solo sanitarie, ma anche sociali. Oltre allo stato clinico del paziente, infatti, nel corso della terapia, potrebbero variare anche altri parametri seppur non propriamente sanitari, che comunque indurrebbero ad una eventuale rivalutazione e modifica del piano terapeutico (anche prima della relativa scadenza annuale prevista nella presente procedura), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'ambiente domiciliare (dimensioni, presenza di scale, ventilazione, affidabilità della rete elettrica, presenza di ostacoli fisici), le abilità fisiche (capacità di trasportare pesi, manipolare dispositivi, eventuali difficoltà visive), la sensibilità al rumore dei dispositivi utilizzati, lo stile di vita/abitudini (fumo, mobilità, durata delle attività quotidiane all'aperto, possibilità di utilizzo o meno dei dispositivi sui mezzi di trasporto), eventuali nuovi dispositivi prescritti per altre patologie (es. apparecchi per la ventiloterapia). Alle suddette variabili, si associano anche le preoccupazioni tipiche dei pazienti in ossigenoterapia, che potrebbero a loro volta comportare un cambio terapia, quali: senso di disagio nell'essere visti con un particolare dispositivo per l'ossigeno, esaurimento improvviso del contenuto (per i dispositivi portatili), paura di eventuali ustioni o della sovra ossigenazione, ecc.</p> <p>Nei suddetti casi, il paziente si troverebbe non solo a dover cambiare terapia prima del tempo (con tutti i disagi che tale cambio comporta), ma anche a dover cambiare totalmente Provider (quale figura di riferimento e di fiducia per l'assistito, ormai inseritasi nel proprio ambiente domiciliare, familiare e sociale) e, in tal modo, si metterebbe a rischio non solo la sicurezza del paziente e la continuità del servizio erogato, ma anche l'efficacia dell'assistenza.</p> <p>Inoltre, far confluire tutta la fornitura di concentratori d'ossigeno in un unico lotto di gara potrebbe provocare anche i seguenti possibili rischi e/o svantaggi per il paziente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuale disservizio nell'essere correttamente assistito dallo stesso Provider su tutto il territorio nazionale ed europeo in caso di spostamento temporaneo del domicilio (es. per vacanza); • mancato supporto qualitativo/progettuale da parte degli aggiudicatari dei lotti di ossigenoterapia con ossigeno liquido nell'implementare/supportare lo switch sui concentratori la cui fornitura, in tal caso, sarebbe appunto in carico ad altro Provider; 	<p>Si conferma la suddivisione in lotti prevista dalla documentazione di gara.</p>
-----------	--	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
	<ul style="list-style-type: none"> • eventuale insolvenza da parte di un unico aggiudicatario a garantire le richieste di tutti gli assistiti per l'intero territorio regionale; • abbassamento del livello di qualità del servizio erogato che, oltre ad essere unico (a discapito, quindi, della pluralità) potrebbe risultare appena soddisfacente i requisiti minimi richiesti nel capitolato di gara. <p>Alla luce di ciò, al fine di soddisfare tutte le diverse esigenze (sanitarie e non) degli assistiti, massimizzare l'intercambiabilità e l'efficienza gestionale e logistica dei due servizi (liquido/concentratori), si chiede di voler integrare il lotto dei concentratori all'interno dei lotti di ossigeno liquido e, pertanto, di voler provvedere alla riedizione della procedura con i seguenti lotti di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotto 1 - Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare con ossigeno liquido (LOX) e concentratori di ossigeno (più gassoso di backup) per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP); • Lotto 2 - Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare con ossigeno liquido (LOX) e concentratori di ossigeno (più gassoso di backup) per assistiti residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM). 	
24	<p>Disciplinare di gara, Art. 13 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara: in riferimento alla richiesta di produzione di tutta la documentazione in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana si chiede conferma che da tale obbligo siano esclusi i certificati CE, le dichiarazioni di conformità alla normativa CE e le certificazioni ISO, in quanto documenti da produrre necessariamente in lingua originale onde non compromettere la loro autenticità riconosciuta e certificata da appositi Enti Notificati a livello europeo.</p>	<p>Si conferma.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

25	<p>Disciplinare di gara, Art. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica: si fa presente che all'interno della tabella relativa ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica sono stati inseriti criteri perlopiù tabellari/quantitativi che, oltre a non portare valore aggiunto all'assistito e non essere determinanti ai fini del miglioramento della qualità del servizio, sono anche limitativi della concorrenza, non permettendo in tal modo di poter garantire a tutti i pazienti una più ampia e più flessibile offerta di dispositivi medici e servizi e, quindi, non permettendo di soddisfare le diverse e sempre più specifiche esigenze degli stessi. Se ne riportano di seguito alcuni esempi e le motivazioni per le quali non si considerano elementi qualitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anno di immissione in commercio dell'Unità base: l'anno di immissione in commercio di un dispositivo non decreta la sua superiorità qualitativa, ma, al contrario, limita l'offerta di dispositivi (e quindi la concorrenza) che, pur essendo più datati, potrebbero essere tecnologicamente più avanzati e magari più performanti e/o possedere requisiti tecnici più idonei a determinati assistiti. Si chiede, pertanto, di voler eliminare tale voce di punteggio o di voler prevedere, in alternativa, la valutazione qualitativa delle caratteristiche migliorative (rispetto ai requisiti minimi di capitolato) delle macchine offerte; Numero e dislocazione territoriale delle sedi operative nell'area del servizio: la valutazione in fase di offerta del numero di sedi presenti nell'area del servizio da erogare va soltanto ad avvantaggiare l'attuale aggiudicatario del servizio, in quanto già presente sul territorio, ed anche gli eventuali partecipanti in RTI, non apportando alcun valore aggiunto all'assistito né alcun miglioramento nella qualità del servizio. Inoltre, tale valutazione limita immotivatamente la concorrenza, in quanto un operatore economico, pur non essendo presente sullo specifico territorio, potrebbe comunque essere in grado di garantire le tempistiche di attivazione e assistenza tecnica richieste in gara. Piuttosto, andrebbe valutato, in fase d'offerta, il piano organizzativo proposto da ciascun operatore economico al fine di garantire le suddette tempistiche. Automezzi dedicati al servizio a minore impatto ambientale - Interpolazione lineare al rialzo: tale criterio di valutazione non porta alcun valore aggiunto all'assistito né alla qualità del servizio, al contrario determina, invece, paradossalmente, effetti controproducenti, in quanto l'immissione in circolazione di un numero di mezzi sovradimensionato rispetto a quello realmente necessario per lo svolgimento del servizio, comporterebbe un aumento delle emissioni di CO2 nell'ambiente e delle 	<p>Si conferma quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara.</p>
-----------	---	---

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
	<p>polveri sottili dovute al consumo degli pneumatici e dei freni nonché dell'inquinamento acustico. Inoltre, si fa presente che mezzi come ad esempio quelli elettrici o quelli a metano non sono affatto ottimali al trasporto dei contenitori criogenici, in quanto dotati di una portata limitata (elettrico: portata pari a 10 contenitori criogenici equivalente a circa 5,5 quintali; metano: portata pari a 15 contenitori criogenici equivalente a circa 8,2 quintali a fronte di 23 contenitori per il mezzo Euro 6 equivalente a circa 12,6 quintali) che, in termini logistici, si tradurrebbe in un maggior numero di chilometri percorsi per tornare al centro produttivo ed effettuare il secondo carico di contenitori, con conseguente incremento delle emissioni di CO₂ e delle polveri sottili nell'ambiente. Piuttosto, ai fini di un minor impatto ambientale, potrebbero, invece, essere valutate soluzioni tecnologiche e/o innovative quali, ad esempio, quelle adottate da ciascun operatore economico per garantire la pianificazione e la gestione intelligente delle attività di trasporto e delle risorse impiegate nell'espletamento del servizio.</p>	
26	<p>Capitolato Speciale, Art. 8.1.2. Concentratori portatili o trasportabili: si fa presente che i requisiti tecnici indicati nel presente articolo si riferiscono ad apparecchi ben distinti che non possono essere ricompresi in un'unica categoria, in quanto i concentratori portatili sono alimentati esclusivamente a batteria ed erogano soltanto un flusso pulsato espresso in boli di ossigeno (con impostazioni settabili), mentre, invece, i concentratori trasportabili sono alimentati sia a rete che a batteria ed erogano, oltre al flusso pulsato, anche un flusso continuo espresso in litri al minuto. Si chiede, pertanto, anche al fine di soddisfare le diverse esigenze terapeutiche e di mobilità degli assistiti, di voler prevedere due categorie ben distinte, una per il solo concentratore portatile ed una per il solo concentratore trasportabile, individuando correttamente le relative caratteristiche tecniche.</p>	<p>Indipendentemente dalla definizione, i dispositivi da offrire dovranno rispettare i requisiti previsti dalla documentazione di gara.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

27	<p>Capitolato Speciale, Art. 8.1.1. Concentratori stazionari o fissi e Art. 8.1.2. Concentratori portatili o trasportabili: evidenziamo quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. 50/2016, che dispone che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Si chiede, pertanto, allo scopo di consentire una più ampia partecipazione da parte dei concorrenti, nonché una più ampia e più flessibile offerta di dispositivi per il Centro prescrittore e, di conseguenza, una più vasta scelta per poter soddisfare tutte le esigenze degli assistiti, di voler considerare validi i seguenti range di tolleranza più ampi rispetto ai requisiti tecnici indicati nel Capitolato, in quanto comunque in grado di soddisfare le funzionalità cliniche richieste, senza pregiudicare in alcun modo la terapia dell'assistito:</p> <p>a) requisiti tecnici dei concentratori Stazionari o Fissi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concentrazione ossigeno minima: 90% + o - 3% per tutte le impostazioni di settaggio flusso • Rumorosità: massimo 45 dB per tutte le impostazioni di settaggio flusso • Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +30 °C • Altitudine di funzionamento: da 1.800 a 3.000 mt • Umidità da 0% a 60% • Flusso fino a 5 litri/minuto <p>b) requisiti tecnici dei concentratori Portatili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concentrazione ossigeno: 90% -3%/+6% per tutte le impostazioni di settaggio; • Temperatura di funzionamento da 10°C a 30°C • Umidità da 5% a 90% <p>c) requisiti tecnici dei concentratori Trasportabili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso massimo: 7 Kg • Possibilità di regolazione del flusso continuo e del flusso pulsato con diversi settaggi di flusso • Autonomia batteria singola: minimo 2 ore a flusso continuo • Dimensioni massime: adeguate a quelle dei concentratori trasportabili ad uso domiciliare attualmente sul mercato • Concentrazione ossigeno: 90% +o-3% per tutte le impostazioni di settaggio • Rumorosità massima: 48 dB per tutte le impostazioni di settaggio 	Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.
-----------	--	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura di funzionamento da 10°C a 40°C • Umidità da 15% a 95% 	
28	Capitolato Speciale, Art. 9.2 Servizio di consegna e installazione presso il domicilio (LOX e COX): nel caso in cui la rivalutazione del piano terapeutico dell'assistito venisse effettuata prima dell'anno, si chiede conferma che all'aggiudicataria sarà comunque riconosciuto il corrispettivo per l'intero anno contrattuale.	Non è previsto un corrispettivo annuo per le prestazioni in appalto. Le modalità di fatturazione sono indicate all'art. 25 dell' <i>Allegato 1b – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i> .
29	Capitolato Speciale, Art. 9.7 Applicativo informatico per la gestione del paziente e della fornitura di ossigeno (LOX e COX): in riferimento alla dicitura La Ditta dovrà mettere a disposizione un applicativo collegabile al sistema informatico aziendale [...] Dovrà essere prevista la connessione informatica con i Servizi competenti dell'ASL per l'invio di flussi informativi mensili e annuali di carattere generale e particolare dei pazienti [...] e di report statistici ed amministrativi [...], si chiede, ai fini di una corretta valutazione dei costi, di voler rendere disponibili le specifiche tecniche del software attualmente in uso da parte dell'Azienda Sanitaria.	Allo stato attuale le Aziende Sanitarie committenti (A.S.P. e A.S.M.) non hanno in dotazione software specifici dedicati al servizio di Ossigenoterapia domiciliare.
30	Capitolato Speciale, Art. 9.8 Disattivazioni (LOX e COX): in caso di decesso del paziente, si chiede di voler confermare che la fatturazione del servizio verrà interrotta esclusivamente a partire dal momento in cui la ditta aggiudicataria riceverà da parte dell'ASL l'autorizzazione alla cessazione del servizio.	Le modalità di fatturazione sono chiaramente esplicitate all'art. 25 dell' <i>Allegato 1b – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i> . Per quanto riguarda il servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore di ossigeno (COX), il diritto ai canoni di noleggio in caso di premorienza cessa alla data del decesso (Art. 25, pag. 26 di 33 dell' <i>Allegato 1b – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i>).
31	Capitolato Speciale, Art. 25 Fatturazioni e modalità di pagamento: in riferimento al servizio di ossigenoterapia con ossigeno liquido, in alternativa all'invio unitamente alla fattura, si chiede se le indicazioni sul quantitativo di mc ossigeno liquido prescritto e consegnato nel corso del mese di riferimento possano essere rese disponibili tramite il sistema informativo offerto dall'aggiudicatario.	Il quantitativo di ossigeno consegnato è parte integrante della fattura elettronica.
32	Capitolato Speciale, Art. 25 Fatturazioni e modalità di pagamento: si chiede se la richiesta, per il servizio di ossigenoterapia con concentratore di ossigeno, di corredare, per ciascun nuovo utente, la fattura relativa al primo canone, di una copia dell'ordinazione scritta sia un refuso, dato che il numero d'ordine viene indicato direttamente nella fattura elettronica.	Si conferma quanto riportato in proposito dalla documentazione di gara.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
33	Allegato 2e Informativa GDPR: si chiede se il documento Allegato 2e sia da compilare e da restituire firmato digitalmente. In caso affermativo, si chiede di specificare in quale parte della documentazione amministrativa vada inserito.	Si conferma. Il documento va inserito nella busta Amministrativa "A", nell'apposita sezione prevista dal portale.

Protocollo 1254-Ingresso/MT/1 del 28/10/2021

34	<p>Nei lotti di ossigeno liquido 1 e 2 non è prevista la separazione tra la quota relativa al farmaco da esprimersi in €/mc e quella relativa al servizio da esprimersi €/paziente/die.</p> <p>Tale previsione è in contrasto con la normativa vigente in materia di farmaco ossigeno, oltre che con le linee guida dell'Associazione di categoria indirizzate a stabilire le procedure amministrative e di fatturazione nell'ambito di fornitura del farmaco Ossigeno (Position Paper AGT 1ottobre 2010 "Le nuove modalità per la gestione delle forniture di farmaco ossigeno in ambito domiciliare", aggiornato e sviluppato dal Position Paper 18 luglio 2014). In tal modo non sarebbe altresì possibile, con conseguenti responsabilità e sanzioni, ottemperare al preciso adempimento richiesto dall'AIFA, con nota 7 marzo 2017, recante "Pubblicazione dati spesa anno 2016 (art. 21 D.L. 113/2016 (13.3.2017)", e rivolto alle "Aziende Farmaceutiche" (e, dunque, nella fattispecie, agli HCP titolari di AIC per ossigeno terapeutico), secondo cui "per i gas medicinali indicare sulla base dei contratti stipulati il valore di spesa riferito al gas medicinale rispetto ai servizi aggiuntivi erogati con la corretta rispondenza IVA".</p> <p>Si chiede, dunque, al Vostro Spett.le Ente di rettificare i documenti di gara adattandosi a quanto stabilito dalla legge (v. art. 1 comma 578 della legge di bilancio 2019) e da AIFA, così come peraltro avviene da anni presso le altre Pubbliche Amministrazioni.</p>	Si veda risposta al quesito n. 1.
35	<p>Nel lotto 3 viene richiesta la confezione di ossigeno compresso di backup, ma non è previsto il rimborso della stessa.</p> <p>Dal momento che è vietata la dispensazione di farmaci, quale l'ossigeno compresso, a titolo gratuito, si chiede di rettificare i documenti di gara.</p>	Si conferma che il canone di noleggio per i concentratori comprende anche il prezzo per la fornitura della bombola di backup di ossigeno gassoso.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
36	Diversamente da quanto previsto dai documenti di gara, sarebbe auspicabile mantenere i concentratori, nonostante siano dei dispositivi medici, nello stesso lotto dell'ossigeno liquido in modo tale da garantire la continuità del servizio assicurando che il servizio stesso venga svolto dallo stesso provider. Dal momento che, come prevede la legge di gara stessa, "l'obiettivo" è quello "di incentivare l'utilizzo dei concentratori" per cui "diversi pazienti attualmente in terapia con ossigeno liquido potranno essere indirizzati verso l'uso del concentratore" ad opera del medico prescrittore (v. relazione descrittiva e capitolato speciale), dovrebbe essere valorizzata l'esigenza che la fornitura di concentratori sia assicurata in capo allo stesso fornitore dei servizi di ossigenoterapia domiciliare condotta con ossigeno liquido medicinale, accorpando, quindi, il servizio dell'ossigenoterapia domiciliare con fornitura di concentratori di ossigeno non medicinale ai lotti 1 e 3, previa sua scomposizione, in base all'ambito territoriale di residenza degli assistiti ovvero secondo l'appartenenza alla circoscrizione dell'ASL Potenza o dell'ASL Matera. Anche nel Position Paper AGT sopra citato viene stabilito che la gestione del paziente con terapia in ossigeno deve essere affidata ad un unico provider indipendentemente dalle modalità di somministrazione.	Si conferma quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara.
37	Si chiede di rettificare l'importo posto a base d'asta per i concentratori portatili, in quando non in linea con i prezzi di mercato. Si segnala, ad esempio, che i prezzi aggiudicati relativi al canone di noleggio dei concentratori portatili nell'AQ SoReSa in regione Campania variano da un minimo di 3,70€ a 3,99€ e anche considerando il prezzo di aggiudicazione più basso (3,70€), lo stesso sarebbe più favorevole, rispetto alla base d'asta da Voi indicata, di ben 48 punti percentuali. In Emilia Romagna, invece, i prezzi aggiudicati relativi al canone di noleggio dei concentratori portatili variano da un minimo di 4,00€ ad un massimo di 6,80€. Nella regione Liguria si parte da un minimo di 3,68€ a un massimo 3,98€, mentre in Lombardia da 3,72€ a 3,92€.	Si conferma quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara. I prezzi a base d'asta indicati per il lotto n. 3 sono da ritenersi congrui ed in linea con quelli medi di mercato attualmente applicati.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
38	Tra gli allegati di gara, così come dettagliatamente elencati all'art. 2.1. del Disciplinare, spicca la mancanza del fac-simile di / modulo di presentazione dell'offerta economica. A tal proposito, se è pur vero che all'art. 17 del medesimo Disciplinare è previsto che: "La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, generata automaticamente dal Portale SUA-RB secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante, indicante gli elementi che gli operatori devono valorizzare e che concorrono alla formazione del prezzo totale offerto...", SI CHIEDE di mettere a disposizione degli offerenti, fin da subito, almeno un fac-simile di tale modello di offerta, così da facilitare la predisposizione dell'offerta economica e la miglior comprensione di quanto richiesto.	Come esplicitamente previsto dal capitolo 17 del disciplinare di gara l'offerta economica viene generata automaticamente dal portale di e-procurement della SUA-RB a partire dalle informazioni che vengono richieste dallo stesso portale al concorrente. Tali informazioni sono esclusivamente quelle indicate a pag. 41 di 62, lettere a), b) e c) del suddetto disciplinare.
39	Nel bando, per ciascuno dei tre Lotti di gara, è prevista una durata dell'accordo quadro pari a mesi 48 (vedi punti II.2.7 e II.2.11 del Bando) con facoltà di rinnovo per mesi 24 ed opzione di proroga tecnica per mesi 6. Nel Capitolato Speciale - al Titolo II, Norme Comuni, art. 13 Durata del Servizio - è invece prevista una durata di mesi 48 con facoltà dell'Ente di "procedere all'affidamento di forniture analoghe alla medesima ditta aggiudicataria del contratto iniziale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un ulteriore anno rispetto alla data naturale di scadenza": come devono intendersi le due diverse ed apparentemente contrastanti disposizioni della legge di gara? Come si coordinano tra loro?	L'opzione prevista dal paragrafo 4.2 del disciplinare di gara è riferita alla possibilità di rinnovare i Contratti Attuativi, alle medesime condizioni contenute nell'Accordo quadro, per una durata massima complessivamente pari a 24 (ventiquattro) mesi. La previsione di cui all'Art. 13 del Capitolato speciale è riferita alla possibilità di affidare <i>servizi analoghi</i> ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
40	All'art. 24 del Disciplinare è prevista una cd. Clausola sociale ed il Vostro Ente elenca, infatti, il personale (individuato per professionalità) attualmente impiegato. All'art. 3 del Disciplinare è altresì specificato, per tutti e tre i Lotti, che "Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera". Del tutto inesplicabilmente, però, dall'esame della legge di gara nel suo complesso non si ha evidenza alcuna dell'effettuazione da parte della Stazione appaltante di una valutazione /indicazione dei costi della manodopera in merito alla gara di cui trattasi, il che faciliterebbe di molto gli operatori sia nella predisposizione della propria rispettiva offerta che l'Ente stesso, nelle successive verifiche obbligatorie di gara ai sensi dell'art. 95 co. 10 e 97 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, così come espressamente previste anche dal Disciplinare.	La verifica del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, sarà effettuato sulla base delle argomentazioni formulate dai concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo in capo agli operatori economici partecipanti, di indicare a pena di esclusione , il proprio costo della manodopera all'interno dell'offerta economica, come previsto dal capitolo 17, lettera c) del disciplinare di gara.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
41	<p>All'art. 1 - Oggetto del servizio - del Capitolato Speciale, è specificato che: "Su richiesta, la fornitura di ossigeno liquido in contenitori, con relative unità portatili, e i concentratori fissi e portatili, dovrà essere effettuata anche ai Reparti Ospedalieri (Pneumologia, Fisiopatologia respiratoria, etc.) e alle Strutture Territoriali Pneumologiche".</p> <p>All'art. 3 del Disciplinare, per tutti e tre i Lotti, è specificato che "L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero)."</p> <p>Nel Capitolato Speciale - al Titolo II, Norme Comuni, è indicato che:</p> <p>"Art. 11 Obblighi in materia di sicurezza</p> <p>In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, e visto che le attività dovranno svolgersi in locali dei quali l'Azienda Sanitaria non ha disponibilità giuridica non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.</p> <p>"Tuttavia, se ciò è senz'altro vero per quanto attiene alle forniture e servizi da svolgersi al domicilio degli Assistiti, così non è affatto per quanto attiene ai Reparti Ospedalieri (Pneumologia, Fisiopatologia respiratoria, etc.) e alle Strutture Territoriali Pneumologiche" rispetto ai quali l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non può essere pari a € 0 (zero). Manca, quindi, una corretta indicazione degli oneri per la sicurezza da interferenze di Vostra competenza. Si chiede anche di chiarire la remunerazione di tali forniture extra domiciliari.</p>	<p>La fornitura di ossigeno liquido in contenitori, con relative unità portatili, e i concentratori fissi e portatili, presso i Reparti Ospedalieri e presso le Strutture Territoriali Pneumologiche sarà eventualmente effettuata solo su richiesta e, in ogni caso, costituisce una aliquota marginale delle prestazioni in appalto.</p> <p>Per tali motivazioni non è possibile individuare con precisione l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze.</p> <p>La suddetta fornitura eventuale sarà remunerata con le stesse modalità prevista per le forniture ordinarie.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
42	<p>All'art. 23.1.1 del Disciplinare è disposto che: "Ai fini della stipula dell'Accordo quadro, gli aggiudicatari dovranno prestare una garanzia definitiva in favore della Aziende Sanitarie committenti, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, pari allo 0,1% (zeropuntouno per cento) dell'importo massimo contrattuale. Ai sensi del richiamato art. 103, la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e degli impegni assunti dall'aggiudicatario con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, ivi compreso il Patto di Integrità." All'art. 12 del Capitolato Speciale, invece, è disposto che: "L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice cui si rinvia (cfr. anche quanto previsto dal Disciplinare)." Si chiede di chiarire se la cauzione definitiva da prestare è pari a 0,1% o 10%?</p>	<p>La cauzione di cui al paragrafo 23.1.1 (pari allo 0,1% - zeropuntouno per cento - dell'importo massimo dell'Accordo quadro) dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario ai fini della sottoscrizione dell'Accordo quadro. La cauzione definitiva di cui all'Art. 12 del Capitolato speciale (pari al 10% dell'importo contrattuale) dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi.</p>

Protocollo 1255-Ingresso/MT/1 del 28/10/2021

43	7.3 Disciplinare: si chiede di chiarire se per "esecuzione negli ultimi 3 anni di servizi analoghi" si intende dalla data di pubblicazione del bando o il triennio 18-19-20?	Si intende a partire dalla data di pubblicazione del bando.
44	Si chiede conferma che sono ammessi i certificati CE sono ammessi in lingua originale.	Si conferma. Si veda anche risposta al quesito n. 4.
45	Si chiede di chiarire su quale documento dovrà essere apposta la marca temporale.	Si veda risposta al quesito n. 3.

Protocollo 174965 del 28/10/2021 (TS: 1256-Ingresso/MT/1 2021-10-28 12:53:12)

46	<p>Nel documento allegato 1a RELAZIONE DESCRITTIVA, a pag.3 vengono riportati i fabbisogni annuali: per i pazienti in trattamento con concentratore di ossigeno viene riportato N 1200. Nel medesimo documento a pag 4 nella tabella lotto vengono riportati complessivamente 2400 pazienti di cui 1200 in trattamento con concentratore fisso e 1200 in trattamento con concentratore portatile. Si chiede di chiarire se il numero degli assistiti stimati per il trattamento con concentratore sia 1200 o 2400.</p>	<p>Si conferma che il numero presunto di pazienti candidati al trattamento di ossigenoterapia con concentratori di ossigeno è pari a 1200. Per ognuno di questi dovrà essere fornito un concentratore stazionario e/o uno portatile in funzione delle prescrizioni del Piano Terapeutico del paziente.</p>
----	---	--

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
47	Nel documento allegato 1b CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE a pag 8, paragrafo 7.1, ultimo capoverso si cita testualmente .la gamma di unità base e portatili deve essere composta da unità differenti per capacità, tempi di erogazione, peso, in modo da poter soddisfare le diverse esigenze dei pazienti mentre nel disciplinare di gara al paragrafo 18.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica lotti 1 e 2 (pagg. 42 e 43) il subcriterio 1.1 riporta Ampiezza di gamma dell’unità base con capacità geometrica diversa e il subcriterio 1.2 Ampiezza di gamma dell’unità portatile con capacità geometrica diversa. Si chiede di chiarire se l’unica discriminante per stabilire l’ampiezza di gamma sia la capacità geometrica, o se come riportato nel capitolato anche i tempi di erogazione e il peso costituiscano discriminanti per valutare la gamma dei dispositivi.	Si conferma la facoltà in capo ai concorrenti di offrire una gamma di unità base e portatili composta da unità differenti per capacità, tempi di erogazione, peso, ecc. Il punteggio di cui ai sub-criteri 1.1 e 1.2, di valutazione dell’offerta tecnica – Lotti nn. 1 e 2 (paragrafo 18.1.1 del disciplinare di gara), sarà attribuito solo in funzione della capacità geometrica diversa.
48	Nel documento allegato 1b CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE art. 8 Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore di ossigeno, a pag 10 si cita testualmente il servizio di ossigenoterapia domiciliare deve comprendere d. fornitura di confezioni di farmaco ossigeno gassoso di backup tuttavia la documentazione di gara non stabilisce una quotazione per detta fornitura. Trattandosi di un farmaco, l’ossigeno gassoso non può essere fornito e titolo gratuito.	Si veda risposta al quesito n. 35.
49	Nel documento allegato 1b CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE art. 8.1.2 Concentratori portatili o trasportabili si cita testualmente .le apparecchiature dovranno rispettare le norme e gli standard citati ed avere le seguenti caratteristiche minime dotazione di bretella a borsa. e batteria ricaricabile aggiuntiva per erogazione di ossigeno anche in assenza di collegamento alla rete elettrica Si chiede di chiarire se per batteria ricaricabile aggiuntiva si intenda un’unica batteria di cui normalmente il concentratore è fornito, così come quella, a titolo di esempio, di un telefono cellulare.	Si precisa che si fa riferimento all’unica batteria in dotazione dell’apparecchio.
50	Nel documento allegato 1b CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE art. 8.1.2 Concentratori portatili o trasportabili si richiede Concentrazione ossigeno: 90% -3%/+6% con limpostazione di livello 5; 95% 3% con limpostazione di livello 2 Si fa presente che i concentratori portatili attualmente in commercio non erogano concentrazioni di ossigeno pari al 95%	Si conferma quanto riportato in proposito dalla documentazione di gara.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
51	<p>Nel disciplinare di gara al paragrafo 18.1.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica lotto 3 (pag. 44) il subcriterio 1.1 riporta Numero di modelli di concentratore stazionario e il subcriterio 1.2 Numero di modelli di concentratore portatile</p> <p>Si chiede conferma che sia possibile, anzi auspicabile, offrire più modelli di concentratore per le due tipologie, stazionario e portatile.</p> <p>Nel caso sia confermata la possibilità di offrire da parte di ciascun concorrente più modelli di concentratore, si chiede di chiarire come verranno attribuiti i punteggi di cui ai criteri 1.3, 1.4 e 1.5.</p>	<p>Si conferma la possibilità di offrire più modelli sia di concentratore stazionario che di concentratore portatile.</p> <p>L'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri 1.3, 1.4 e 1.5 del lotto n. 3 avverrà con le modalità descritte al paragrafo 18.2.2 del disciplinare di gara – Interpolazione lineare al ribasso con limite – in funzione dei parametri che il concorrente indicherà al capitolo 3 dell'<i>Allegato 3.b.3 Schema di relazione tecnica lotto 3</i>, rispettivamente: <i>Rumorosità in dB del concentratore stazionario meno rumoroso tra quelli offerti</i> (sub-criterio 1.3), <i>rumorosità in dB del concentratore portatile meno rumoroso tra quelli offerti</i> (sub-criterio 1.4) e <i>peso in kg del concentratore portatile più leggero tra quelli offerti</i> (sub-criterio 1.5).</p>
52	<p>Nel documento allegato 1b CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE art. 9.3 a pag 15 si cita testualmente In funzione del miglior rapporto costi/tempo d'intervento, il servizio domiciliare di ossigeno liquido deve prevedere il sistema di sostituzione del contenitore-base "pieno per vuoto", restando comunque a carico della Ditta eventuali quantitativi superiori derivanti dal sistema di giro consegne.</p> <p>Si chiede di chiarire come eventuali quantitativi superiori possano essere a carico della ditta, l'ossigeno liquido è infatti un farmaco venduto in confezioni di volume prestabilito dall'AIC, questo non è sconfezionabile né frazionabile.</p>	<p>Si conferma quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara.</p> <p>L'organizzazione del giro di consegne per la sostituzione dei contenitori "pieno per vuoto", nel rispetto del Piano Terapeutico del paziente, è demandata al concorrente.</p> <p>In ogni caso le quantità fatturate saranno sottoposte a verifica di congruità con le modalità e nei termini indicati all'Art. 25.1 dell'<i>Allegato 1b – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i>.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
Protocollo 1257-Ingresso/MT/1 del 28/10/2021		
53	<p>Allegato 2A - Punto 8 - All'interno della Domanda di Partecipazione viene richiesto di dichiarare il seguente punto:</p> <ul style="list-style-type: none"> di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva; <p>Affinché sia possibile circoscrivere in maggior misura potenziali cause d'impedimento del regolare sviluppo delle fasi di gara, Vi chiediamo cortesemente se sia possibile determinare gli eventuali motivi per i quali Codesto Spettabile Ente possa, a suo insindacabile giudizio, sospendere o invalidare altresì la stipula del contratto.</p>	<p>La dicitura riportata è riferibile ad eventi straordinari, e pertanto non definibili a priori, che comportino l'impossibilità di completare la procedura di gara e/o di stipulare il contratto.</p>
54	<p>DISCIPLINARE DI GARA</p> <p>Pag.9. Per il lotto 3 viene indicato: "messa a disposizione da parte della Ditta aggiudicataria di apposite apparecchiature in grado di erogare ossigeno gassoso a partire dall'aria atmosferica ambientale". Si chiede di rettificare tale indicazione, in quanto i concentratori non producono ossigeno gassoso, ma aria arricchita in ossigeno.</p>	<p>Indipendentemente dalla dicitura riportata, le apparecchiature richieste devono soddisfare i requisiti previsti dalla documentazione di gara.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
55	<p>DISCIPLINARE DI GARA</p> <p>Pag. 10. Viene indicato “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 (due) lotti, che saranno individuati in funzione del principio di separazione del servizio di ossigenoterapia con ossigeno liquido dal servizio di ossigenoterapia con concentratore di ossigeno”. Più avanti nello stesso paragrafo viene inoltre indicato: “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 (due) lotti, che saranno individuati in funzione del principio di separazione del servizio di ossigenoterapia con ossigeno liquido dal servizio di ossigenoterapia con concentratore di ossigeno”. Si chiede di chiarire cosa avverrebbe, ovvero come verrebbero aggiudicati i lotti nel caso in cui:</p> <p>Offerente A si aggiudica lotto 1 Offerente A unico a presentare offerta lotto 3 Offerente A migliore offerta lotto 2</p>	<p>Secondo quanto esplicitamente previsto dal disciplinare di gara, l'applicazione del limite all'aggiudicazione dei lotti avverrà nel rispetto del principio di separazione del servizio di ossigenoterapia con ossigeno liquido dal servizio di ossigenoterapia con concentratore di ossigeno, secondo il criterio, oggettivo e non discriminatorio, della prevalenza dell'importo a base d'asta (Art. 51, comma 3 del Codice dei contratti pubblici).</p> <p>Applicando le previsioni del disciplinare all'esempio riportato, l'ipotetico concorrente A, già aggiudicatario del lotto n. 1, si aggiudicherebbe anche il Lotto n. 3 in deroga al principio di separazione del servizio di ossigenoterapia con ossigeno liquido dal servizio di ossigenoterapia con concentratore di ossigeno.</p> <p>Infatti, in questo caso particolare, il disciplinare di gara prevede esplicitamente (pag. 10 di 62) la non applicazione del limite all'aggiudicazione dei lotti nel caso in cui il rispetto del suddetto principio di separazione causi l'impossibilità di aggiudicare un qualsiasi lotto pur in presenza di offerte valide.</p> <p>Il lotto n. 2 sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria (se presente).</p>
56	<p>Si fa presente che il base d'asta individuato per il Lotto 3 non è economicamente sostenibile: i basi d'asta individuati sia per i concentratori fissi ma soprattutto per quelli portatili sono molto al di sotto dei prezzi medi applicati su base nazionale e non sono adeguati alla tecnologia delle macchine richieste, pertanto non consentono di poter partecipare al lotto in maniera seppur minimamente remunerativa. Si chiede pertanto di rivedere i basi d'asta e di portarli in linea con quelli nazionali.</p>	<p>Si veda risposta al quesito n. 37.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
57	DISCIPLINARE DI GARA Pag. 39. All'interno del punto c) RELAZIONE TECNICA viene richiesto di illustrare in maniera particolareggiata "le caratteristiche tecniche di ogni singolo prodotto/dispositivo offerto, ivi compresi i materiali di consumo, gli accessori e i prodotti opzionali". Dato il limite massimo di pagine, si chiede se in questa parte della relazione sia sufficiente produrre un elenco dei prodotti offerti, garantendone la rispondenza ai requisiti minimi richiesti in capitolato, ed eventualmente le caratteristiche migliorative, posto che la descrizione particolareggiata è riportata nelle schede tecniche.	La definizione dei contenuti della Relazione tecnica è a discrezione del concorrente.
58	Pag. 39. Si chiede di confermare che al punto d) Documentazione a comprova dell'Offerta Tecnica sia sufficiente allegare le schede tecniche dei prodotti offerti.	Si veda risposta al quesito n. 2
59	DISCIPLINARE DI GARA Pag. 43. All'interno della tabella di attribuzione punteggi per il lotto 1 e 2 viene indicato al punto 1.3 "Anno di immissione in commercio dell'Unità base". Posto che, in presenza di diversi modelli di unità base presentati, come richiesto nei punti precedenti per la gamma di apparecchiature, appare improbabile che possano avere tutti lo stesso anno di immissione in commercio, si chiede di chiarire quale sarà in questo caso il criterio di assegnazione punteggio	L'attribuzione dei punteggi relativi al sub-criterio 1.3 dei lotti nn. 1 e 2 avverrà con le modalità descritte nella definizione del criterio (a pag. 43 di 62 del disciplinare di gara) in funzione del parametro (Anno di immissione in commercio dell'Unità base più recente tra quelle offerte) che il concorrente indicherà al capitolo 3 dell' <i>Allegato 3.b.1 Schema di relazione tecnica lotto 1 e/o dell'Allegato 3.b.2 Schema di relazione tecnica lotto 2</i> .
60	DISCIPLINARE DI GARA Pag.44 e 46. Al punto 3.1 viene indicato "Automezzi dedicati al servizio a minore impatto ambientale". La formula con cui viene attribuito tale punteggio, ovvero l'Interpolazione lineare al rialzo, parrebbe non dare peso e riconoscimento al numero assoluto di mezzi presentati dal concorrente. Qualora infatti il concorrente A dichiarasse 20 mezzi categoria Euro 6 da destinare al servizio, ed il concorrente B ne dichiarasse solo 5, il coefficiente K di attribuzione del punteggio risultante sarebbe identico, e porterebbe all'attribuzione del punteggio pieno ad entrambi, ovvero 6 punti. Inoltre, l'offerta del concorrente A risulterebbe perdente nei confronti di altro concorrente che dichiara anche solo 1 mezzo di categoria ritenuta maggiormente ecologica. Sarebbe quindi opportuno definire un numero minimo di mezzi al di sotto del quale non sia possibile andare, e rivedere la formula di attribuzione del punteggio che tenga conto del numero di mezzi proposto.	Si conferma quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
61	<p>RELAZIONE DESCRITTIVA</p> <p>Pag. 2. Viene indicato “l’utilizzo dei concentratori portatili, dotati di batterie ricaricabili, faciliterà gli spostamenti del paziente che potrà utilizzare con maggiore tranquillità l’ossigenoterapia durante la deambulazione, proprio ai fini riabilitativi, e durante eventuali spostamenti in aereo”. Si chiede di chiarire se il concentratore portatile sia esclusivamente alternativo all’ossigeno liquido ovvero possa, in taluni casi, essere complementare</p>	<p>Richiesta non pertinente ai fini della partecipazione alla procedura di gara, atteso che i dispositivi richiamati fanno riferimento a lotti di gara diversi. Le prestazioni saranno erogate sulla base delle prescrizioni del Piano Terapeutico.</p>
62	<p>RELAZIONE DESCRITTIVA</p> <p>Pag.3 e 4. Si chiede di chiarire se la prescrizione di Concentratore fisso presupponga automaticamente la prescrizione di concentratore portatile.</p>	<p>Non necessariamente, sono due prescrizioni specialistiche separate.</p>
63	<p>RELAZIONE DESCRITTIVA</p> <p>10. Pag.4. Si chiede di rivedere il base d’asta sia per l’ossigeno liquido che gassoso, poiché per entrambi non è separata la quota servizio da quella di farmaco. Si ricorda infatti che NON è più possibile fatturare un forfait, ma vanno esplicitate entrambe le voci, per poter correttamente valutare la spesa relativa al solo farmaco, così come richiesto da AIFA.</p>	<p>Si veda risposta al quesito n. 1.</p>
64	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Punto 8.1.1 pag. 10 Concentratori Stazionari o fissi. Si chiede di chiarire cosa si intenda per “Sono adatti a pazienti che necessitano di flussi medio-bassi di ossigeno”.</p>	<p>Indipendentemente dalla condizione clinica dei pazienti, i dispositivi da offrire dovranno rispettare i requisiti previsti dalla documentazione di gara.</p>
65	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Punto 8.1.1 Concentratori Stazionari o fissi pag. 10-11. Viene indicato “Concentrazione ossigeno minima: o 90% ± 3% con l’impostazione di 5 litri/minuto; 95% ± 3% con l’impostazione di 2 litri/minuto”. Si chiede di rettificare indicando Concentrazione ossigeno minima: 90% ± 3% per tutte le impostazioni di flusso, posto che NON esiste sul mercato un concentratore stazionario che abbia una concentrazione pari a 95% ± 3%.</p>	<p>Si conferma quanto riportato in proposito dalla documentazione di gara.</p>
66	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Punto 8.1.1 Concentratori Stazionari o fissi pag. 11. Viene indicato “Rumorosità di emissione inferiore a 40 dB al settaggio di 2 litri/minuto e misurato nell’immediata prossimità del dispositivo”. Si chiede di rettificare tale richiesta in “inferiore a 45 dB” per poter consentire di offrire una più ampia gamma di apparecchiature, posto che la quasi totalità dei concentratori presente sul mercato verrebbe esclusa dalla vostra richiesta.</p>	<p>Si conferma quanto riportato in proposito dalla documentazione di gara.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
67	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Punto 8.1.1 Concentratori Stazionari o fissi pag. 11. Viene richiesto “A corredo della fornitura dei concentratori la ditta fornitrice dovrà dotare il paziente di una o più bombole di ossigeno gassoso (gas medicinale compresso), atte a garantire la continuità nella somministrazione di ossigeno in caso d’interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica o guasto del concentratore e per il tempo necessario di almeno 24 ore, al flusso prescritto”. Si ricorda che l’ossigeno gassoso è un farmaco, e come tale NON può essere ceduto a titolo gratuito e DEVE essere valorizzato a parte rispetto al servizio. Si chiede pertanto di inserire un base d’asta dedicato e di rivedere quindi il base d’asta complessivo per il lotto.</p>	Si veda risposta al quesito n. 35.
68	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Punto 8.1.2 Concentratori portatili o trasportabili pag. 11. Viene richiesto “Autonomia batteria singola: minimo 3 ore di funzionamento al settaggio di livello 5” Si chiede di modificare con “al settaggio di livello 2”, poiché quasi nessun concentratore portatile raggiunge l’autonomia da voi indicata per batteria singola al settaggio 5, e non sarebbe quindi possibile partecipare alla gara.</p>	Si conferma quanto riportato in proposito dalla documentazione di gara.
69	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Punto 8.1.2 Concentratori portatili o trasportabili pag. 11. Viene richiesto “Concentrazione ossigeno: 90% -3%/+6% con l’impostazione di livello 5; 95% ± 3% con l’impostazione di livello 2”. Si chiede di rettificare indicando Concentrazione ossigeno minima: 90% ± 3% per tutte le impostazioni di flusso, posto che NON esiste sul mercato un concentratore portatile che abbia una concentrazione pari a 95% ± 3%.</p>	Si conferma quanto riportato in proposito dalla documentazione di gara.
70	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Punto 8.1.2 Concentratori portatili o trasportabili pag. 12. Viene indicato “Input AC: 100-240V, 50-60Hz (con rilevamento automatico) • Ingresso DC: 13,5-15 VDC, 10 A • Uscita DC: 19 VCD, 5.0 A max”. Quelli indicati sono i dati specifici di targa di 1 solo concentratore presente sul mercato. Per non ledere la possibilità di partecipazione e di offrire gamma di dispositivi si suggerisce di modificare la richiesta in “funzionamento a rete, a batteria e a con ingresso in corrente continua, es 12V”.</p>	<p>Si conferma il requisito relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input AC: 100-240V, 50-60Hz (con rilevamento automatico) <p>I valori relativi a Ingresso DC e Uscita DC possono essere ritenuti indicativi, a patto che il dispositivo consenta l’alimentazione DC.</p>

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
71	CAPITOLATO TECNICO Punto 8.1.3. Confezioni di farmaco ossigeno gassoso di backup pag.12. Si ricorda che l'ossigeno gassoso è un farmaco, e come tale NON può essere ceduto a titolo gratuito e DEVE essere valorizzato a parte rispetto al servizio. Si chiede pertanto di inserire un base d'asta dedicato e di rivedere quindi il base d'asta complessivo per il lotto.	Si veda risposta al quesito n. 35.
72	CAPITOLATO TECNICO Punto 9.7.3 pag.17-18. Viene indicato: "Qualora eccezionalmente si verificano sensibili e ripetute variazioni in eccesso o in difetto rispetto all'ultima prescrizione medica/piano terapeutico, il Fornitore deve anche segnalare prontamente l'evenienza al servizio clinico prescrittore che potrà, se del caso, disporre per l'adeguamento prescrittivo. In ogni caso, in difetto di formale revisione prescrittiva, il quantitativo giornaliero prescritto rappresenta il massimo fatturabile." Si rammenta che essendo l'ossigeno liquido un farmaco, non ci è possibile evitare la fatturazione di confezioni consegnate sia pure in eccesso rispetto al P.T.; sottolineiamo come, il fornitore sia tenuto a gestire i flussi informativi delle confezioni di farmaco, obbligo da Voi stessi richiamato nel punto 9.7.4 del capitolato speciale, normative queste che prevedono tra l'altro lo storno solo in caso di restituzione della confezione integra. Inoltre, in funzione della continuità terapeutica si chiede di chiarire con quale modalità l'Ente intenda gestire l'autorizzazione di consegne extra Piano Terapeutico.	Si rimanda alle prescrizioni dell' <i>Allegato 1b – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i> , in particolare agli art. 25 e 25.1. Non è chiaro cosa si intenda per <i>prescrizioni extra Piano Terapeutico</i> .
73	CAPITOLATO TECNICO Art. 13 pag. 21 Durata del servizio. Viene indicato "si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di forniture analoghe alla medesima ditta aggiudicataria del contratto iniziale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per un ulteriore anno rispetto alla data naturale di scadenza". Si chiede di chiarire quale sia l'effettiva durata dell'eventuale rinnovo, posto che nel disciplinare sono indicati 2 anni.	Si veda risposta al quesito n. 39.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810

N.	QUESITO	RISPOSTA
74	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Art.25.1 pag 28 – Verifica Congruità dei consumi. Viene indicato “Nei casi in cui la sopradetta verifica di congruità, porti ad un calcolo del numero di contenitori con decimali, sarà approssimato come esplicitato nell’esempio che segue 26,50 sarà arrotondato a 26, 26,51 sarà arrotondato a 27. Si chiede di rettificare l’impostazione arrotondamenti in quanto, a fronte della consegna del farmaco in confezione, non è possibile suddividere la medesima in frazioni della stessa. Appare pertanto incongruo stabilire un arrotondamento per difetto delle necessità terapeutiche sancite dal Piano Terapeutico, fosse anche per pochi decimali. In sostanza, l’assistito che necessiti di prodotto pari a 26,50 contenitori, sarà forzamento oggetto di 27 consegne.</p>	Si conferma quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara.
75	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>Art.25.1 pag.28. Viene indicato “Alla Ditta sarà riconosciuto uno sfrido di ossigeno liquido pari al 5% del volume totale del contenitore in assenza di portatile, e pari al 10% del volume totale del contenitore in presenza del portatile. Nel caso di pazienti ai quali siano stati autorizzati due contenitori, ai fini della verifica di congruità, alla Ditta sarà riconosciuto al massimo una maggiorazione del 25% sul consumo determinato sulla base del flusso indicato nel piano terapeutico prescritto dalla U.O. di Pneumologia competente”. Si fa presente che le indicazioni della commissione tecnico scientifica di AIFA riportano uno sfrido pari al 10% del volume totale del contenitore in assenza di portatile, e pari al 20% del volume totale del contenitore in presenza del portatile. Si chiede pertanto di rettificare quanto indicato nel capitolato come da indicazioni AIFA</p>	Si conferma quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara.

Il R.U.P. della Centrale di committenza
ing. Giuseppe BIANCHINI

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare (CPV: 85111700-7) per assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera

SIMOG n. 8302810